

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (2374)	613
PRESIDENTE	613, 615, 618, 619, 620, 621
BELLOCCHIO, <i>Relatore</i>	613, 618, 619
GORIA	615, 619, 620
PISONI	617, 619, 621
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	618
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	622

La seduta comincia alle 10,10.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (2374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

L'onorevole Bellocchio ha facoltà di svolgere la relazione.

BELLOCCHIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, desidero cominciare il mio intervento con tre considerazioni di carattere preliminare. La prima è questa: nel recente passato il Parlamento ha affrontato con due particolari provvedimenti (mi riferisco al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939, ed al decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, conver-

tito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45) il problema della distillazione agevolata delle patate.

La seconda considerazione è che tutte e due le volte ciò è avvenuto con il ricorso al decreto-legge. La terza considerazione è che i provvedimenti legislativi erano limitati nel tempo, perché si riferivano ad un solo prodotto — le patate — ed all'annata agraria; quindi, si trattava di provvedimenti meramente congiunturali.

Credo che il disegno di legge meriti un giudizio positivo, non solo perché non si è ricorsi al decreto-legge (e ciò dimostra la giustezza delle critiche rivolte al Governo sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e la possibilità che i problemi possano essere affrontati anche attraverso la legislazione ordinaria) ma anche perché esso non è limitato nel tempo, bensì cerca di disciplinare in via permanente il problema della distillazione delle patate (da qui il titolo del provvedimento: modificazioni al regime fiscale degli spiriti) e della crisi nel settore vitivinicolo, anche se sono dell'avviso che i problemi affrontati nel disegno di legge meritavano una migliore riflessione ed un maggior approfondimento. È tuttavia fermo convincimento del relatore che anche un provvedimento come quello in esame, teso a riciclare un'eccedenza di prodotto — sia esso vino o patate — in modo da riportare il mercato a quotazioni più remunerative per il produttore, non rappresenta che una soluzione *a posteriori*, che certo non rimuove le cause del fenomeno. Queste vanno invece individuate e rimosse, attraverso un'attenta programmazione che coinvolga i protagonisti dell'agricoltura e le regioni, nell'intento di operare una razionalizzazione della nostra produzione agricola. Programmare significa anzitutto utilizzare le risorse disponibili, ripopolare le campagne, intervenire nei settori più deficitari, abbandonando mercati saturi, e investire puntando su produzioni più selezionate.

Elemento decisivo è anche un intervento nuovo dell'industria di trasformazione ed alimentare, in modo particolare di quella a partecipazione statale, che può

e deve svolgere un ruolo di promozione, di ricerca e di innovazione tecnologica, nonché di programmazione, proprio in questi settori (vino e patate) le cui difficoltà sono note. Di qui quindi la validità dei piani di settore collegati al piano agro-alimentare per perseguire un riequilibrio tra nord e sud e ridurre le dipendenze dall'estero del nostro paese in alcuni settori decisivi.

L'ultimo aspetto, certamente non secondario, è l'incentivazione della ricerca scientifica: si pensi — per fare un esempio — all'interesse che ha il settore industriale, sia quello chimico, sia quello farmaceutico, sia quello alimentare, sia quello dell'abbigliamento, in ordine all'amido delle patate.

Il provvedimento al nostro esame si è reso necessario sia per lo sfavorevole andamento del mercato della produzione di alcole da materie vinose, e quindi si è avuto il ricorso all'utilizzo della distillazione, e sia per la necessità conseguenziale da parte dell'AIMA di avviare alle vendite all'asta circa 800 mila ettanidri di alcole vinico. È noto altresì che per effetto dell'elevato costo della materia prima alcoligena, la competitività dell'alcole vinico, anche se è esente dal diritto erariale, è resa difficile nei confronti con gli altri alcoli e specialmente con quelli che derivano dalla distillazione del melasso.

L'altro scopo che il provvedimento si prefigge è quello di favorire in via permanente la produzione dell'alcole da patate senza dover fare ricorso ogni anno a provvedimenti tampone.

Passando ora all'esame degli articoli del disegno di legge, rilevo che con l'articolo 1 si eleva a lire 80.000 per ettanidro la misura ridotta del diritto erariale sull'alcole da melasso da sorgo e da canna gentile. Su tale articolo vorrei fare alcune considerazioni. La prima è questa: il prezzo dell'alcole da melasso comanda il prezzo del mercato dell'alcole in Italia, per cui il suo aumento si tradurrà in una crescita di tale livello.

La seconda è questa: poiché non viene proposta variazione del diritto erariale di lire 90.000 per ettanidro che colpisce at-

tualmente l'alcole da cereali e con esso il whisky e le altre acquaviti di cereali, nonché tutti i prodotti importati assoggettabili all'imposta di fabbricazione sugli spiriti (mi riferisco a tutti i liquori, tutte le acquaviti, i vini liquorosi, eccetera), il provvedimento darà un incoraggiamento enorme a tutta la produzione straniera riducendo le possibilità di collocamento della nostra produzione.

La terza considerazione è questa: per evitare ciò, occorre aumentare il diritto erariale sull'alcool di cereali, e in genere tutto l'alcool che paga oggi 90.000 lire di diritto erariale, di altrettanto di quanto viene maggiorato il diritto erariale sull'alcool da melasso.

Dalle pubblicazioni del Ministero delle finanze si nota che nell'anno 1976 lo Stato ha incassato per l'imposta per l'alcool lire 134.883.756.325; nel marzo 1976 l'imposta è aumentata del 25 per cento, e precisamente da lire 90.000 a lire 120.000 per ettanidro; nel 1977 lo Stato ha incassato per l'imposta di fabbricazione lire 106.368.965.514.

Per diritti erariali lo Stato ha incassato nel 1976 lire 12.086.181.434; nel marzo del 1976 si è registrato un aumento del 25 per cento, e cioè da lire 60.000 a lire 90.000; nel 1977 le entrate sono scese a lire 10.954.236.360.

Se si esaminano i dati relativi alla produzione di alcool di prima e seconda categoria, si nota che nel 1975 si sono prodotti in Italia litri anidri 245.422.169; nel 1976 si è scesi a 237.483.088 e nel 1977 a 201.115.645.

Desidero inoltre fare la seguente considerazione: in base all'articolo 95 del trattato di Roma i diritti erariali debbono servire solo a perequare i costi da materie prime; già vi sono nove infrazioni (e fra gli inadempienti è l'Italia) davanti all'Alta Corte di giustizia.

Chiedo che i colleghi compiano una riflessione ed un approfondimento. Infatti, se dovessimo approvare il provvedimento nell'attuale formulazione, non credo che aiuteremmo l'industria nazionale, e se lo modifichiamo per evitare un forte aumento dell'afflusso di prodotti elaborati dal-

l'estero, le finalità del provvedimento restano indenni.

Con l'articolo 2 si rende permanente l'esenzione dai diritti erariali sugli spiriti ottenuti dalla distillazione di patate e si concede l'abbuono di seimila lire per ettanidro sull'alcole prodotto in fabbriche munite di misuratori meccanici saggiatori, equiparando gli spiriti di patate a quelli di seconda categoria provenienti da materie vinose.

Ad evitare che patate importate dallo estero possano essere distillate in Italia dovremmo specificare, al primo comma dell'articolo 2, che deve trattarsi di spiriti provenienti dalla distillazione di patate nazionali; inoltre, alla determinazione del prezzo — penultimo comma dell'articolo — dovrebbero concorrere, a mio avviso, anche le organizzazioni dei produttori interessati.

L'articolo 3 determina l'applicazione della nuova misura del diritto erariale, di cui all'articolo 1, sulle giacenze di magazzino all'entrata in vigore del provvedimento, e che non abbiano ancora assolto il precedente tributo, nonché sul prodotto viaggiante in cauzione.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le modalità di denuncia delle giacenze, il pagamento del tributo ad esse relativo, nonché l'applicazione dell'indennità di mora e delle pene pecuniarie previste in caso di ritardato pagamento e di omessa o ritardata denuncia.

Concludendo, ricordo che la Commissione agricoltura ha fatto pervenire il proprio nulla osta al provvedimento e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che le minori entrate fiscali siano compensate da corrispondenti aumenti dei diritti erariali sugli alcoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GORIA. Nel ringraziare il collega relatore, onorevole Bellocchio, per la puntuale analisi del provvedimento, desidero fare alcune brevi osservazioni.

Il problema che con questo disegno di legge s'intende risolvere è quello di lasciare maggior spazio di mercato agli alcoli che, derivando dalla distillazione di eccedenze agricole, hanno un diretto riferimento di sostegno al settore primario; non dimentichiamo che, nel caso delle patate, a differenza del settore viticolo, non esiste, tra il prezzo dell'alcole alla distillazione ed il prodotto finale, un rapporto determinato.

Con la differenziazione tra il diritto di prelievo su alcuni alcoli rispetto ad altri abbiamo offerto l'esca alla Comunità europea d'interpretare la norma in senso protezionistico: la stessa Comunità rileva che, di fatto, il pieno diritto finisce con l'essere applicato soltanto sugli alcoli di importazione. Chiaramente, la linea di difesa italiana trova sostegno dal fatto che questa eccezione è dovuta ad una situazione contingente, ma è anche vero che il diritto di prelievo è esteso ad alcoli derivanti da malto di canna di produzione nazionale.

Non avendo il Parlamento italiano riconosciuta congrua o utile l'applicazione della norma comunitaria, ci troviamo ad essere accusati, di fronte alla Comunità, in merito al diritto di prelievo degli alcoli. Questo giustifica l'adesione alle osservazioni del relatore all'articolo 1 e lo emendamento da me proposto inteso ad elevare il diritto per gli alcoli di prima categoria e che ha un significato molto specifico a favore di un mercato che meritava, forse, una considerazione più ponderata che non quella dettata dall'urgenza.

È indubbio che una differenza di cinquantamila lire, riferita ad un prezzo massimo di novantamila lire, non è tanto incisiva come se la stessa differenza fosse riferita ad un tetto di centotrentamila lire; tuttavia, siamo ancora in un ambito sostanzialmente accettabile.

Per quanto concerne le osservazioni del relatore in merito allo specifico intervento sulle patate, personalmente non ho nulla da obiettare e desidero limitarmi ad un chiarimento all'emendamento che ho proposto ed inteso a rendere temporaneo il

provvedimento; innanzitutto, desidero specificare che la data del 30 giugno 1980 non ha un riferimento preciso, ma soltanto indicativo perché, concordando con le osservazioni del relatore, non è con questo taglio di provvedimenti che si affrontano compiutamente i problemi della programmazione dei prodotti agricoli: anzi, il rischio vero, e del quale credo che tutti ci facciamo carico, è che l'aumento del prodotto di distillazione, di fatto, finisca con l'incentivare l'aumento della produzione perpetuando una situazione di destabilizzazione del mercato. L'introduzione di un termine temporale dà un senso di eccezionalità all'intervento, può consentire di avviare le opportune azioni programmatiche, non pregiudica, di fatto, l'esame eventuale all'ipotetica scadenza che si vuol determinare e può consentire un atteggiamento ed un approccio più corretto al problema.

Desidero poi fare un breve riferimento a questioni di metodo.

L'onorevole Bellocchio ha apprezzato non si sia ricorsi alla utilizzazione della decretazione di urgenza in merito a questo disegno di legge. Vorrei però che non sfuggisse all'attenzione della Commissione che in questo caso si tratta di aumentare una imposta di fabbricazione e che, nel periodo di tempo intercorrente tra la presentazione del provvedimento e l'entrata in vigore della legge, potrebbero verificarsi nel mercato alcune operazioni di carattere speculativo, sia pure di modesta entità.

Mi rendo conto che, nell'esprimere questa preoccupazione, sembra contraddire il mio precedente invito ad apportare alcune modifiche al testo originario; semplicemente ho voluto fornire un ulteriore elemento di riflessione perché, nello stabilire questo aumento di imposta, si faccia la massima attenzione per evitare movimenti speculativi.

Non ho alcuna contestazione da avanzare in merito a emendamenti preannunciati dal relatore; desidererei, tuttavia, un chiarimento. L'emendamento del relatore prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 2 siano riservate al prodotto nazio-

nale; mi chiedo se siano state prese in sufficiente considerazione le eventuali conseguenze che potrebbero sorgere sul piano internazionale.

È nostro interesse sancire questa limitazione a tutela del prodotto interno, ma si deve evitare l'insorgere di ogni difficoltà, soprattutto in considerazione del fatto che, per il prodotto patate, il rischio di importarne grossi quantitativi per la distillazione potrebbe non essere molto grave.

PISONI. Negli anni scorsi abbiamo dovuto fare ricorso a provvedimenti-tampone per provvedere alle necessità di questo settore. Ritengo positiva, pertanto, la presentazione di questo disegno di legge, che potrà rivelarsi un utile strumento a disposizione. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in Italia vi è una grande quantità di patate di scarto che verrebbero buttate o, al più, trasformate in mangime, qualora non servissero per la distillazione dell'alcool.

Nella graduatoria dei costi dell'alcool — a prescindere da quello di sintesi il cui prezzo è fissato da altri fattori, essendo un prodotto del settore petrolchimico — il meno costoso è quello derivato da cereali; seguono l'alcool da melassa e quelli da altri prodotti agricoli. Questi ultimi, in particolare gli alcoli da patate, vino e frutta, non potrebbero essere concorrenziali se non provvedessimo a stabilire per essi alcune facilitazioni.

Ritengo che sia questa una strada da seguire e che, in tal senso, non dovrebbe sorgere alcun contrasto con la disciplina comunitaria.

Questo settore non è stato, infatti, ancora regolamentato e, a livello europeo, sono in preparazione due provvedimenti. Per il primo concernente la regolamentazione degli alcoli ed in discussione da cinque anni, non è stato ancora superato il contrasto tra l'alcool da cereali e l'alcool da melassa in relazione all'assicurazione degli sbocchi sul mercato. L'altro provvedimento concerne il riordino delle accise e delle imposizioni fiscali sugli alcoli in genere ed è anch'esso in alto mare.

Per quanto riguarda la prima questione, il provvedimento dovrebbe fissare, in base ai costi presumibili, gli sbocchi preferenziali di un alcool rispetto ad un altro; da questo contingente vorremmo che restassero esclusi quegli alcoli da distillazione obbligatoria del vino nel caso di annate scadenti o della frutta in caso di produzione non assorbita dal mercato.

Desideriamo, inoltre, che nel regolamento per il vino sia introdotto il principio che, comunque, sia assicurato lo sbocco sul mercato ed il prezzo garantito dalla Comunità. In caso contrario, il settore vinicolo potrebbe soffrire delle conseguenze di questo provvedimento, perché non possiamo conoscere sin d'ora quale sarà la produzione di distillato di patate.

Per gli altri tipi di alcool, dobbiamo anche cautelarci dalla produzione francese che, ad esempio, raggiunge circa i due milioni e mezzo di barbabietole destinate alla distillazione.

Sia il relatore che l'onorevole Gorla hanno proposto una maggiore tutela della nostra produzione nei confronti dell'alcool di importazione; anche se è un campo delicato, perché si potrebbe incorrere in una violazione delle norme comunitarie, dobbiamo ricordare che è scaduto il tempo utile perché venisse emanata la regolamentazione comunitaria sulle accise e che si tratta di una inadempienza di cui non abbiamo alcuna responsabilità. Anzi le norme che stiamo per varare potrebbero sollecitare la definizione dei regolamenti comunitari.

In altri termini, dovremmo essere avvantaggiati da una normativa generale, che coinvolga tutti gli alcolici. Non possiamo accettare che ci vengano fatti degli appunti su certi tipi di alcole e che si pretendano poi una serie di accise su tutti i nostri prodotti. Noi aspettiamo soltanto una armonizzazione generale di tutti i prodotti alcolici, per cui, anche se innalziamo a 120 la barriera di difesa dall'importazione degli alcoli, ciò può essere interpretato come una violazione della normativa comunitaria, ma in questo momento può essere anche una sollecitazione al-

l'emanazione del regolamento comunitario. Ho proposto un emendamento riguardante l'alcol di sintesi. Sappiamo che per quanto riguarda l'alcool denaturato c'è un certo tipo di imposizione, pari a seimila lire per ettanidro, per gli alcoli di prima categoria, vale a dire quelli derivanti dalla distillazione del vino e della frutta. Sappiamo che l'alcool denaturato può essere prodotto anche come alcool di sintesi. È un prodotto che invade i nostri mercati e del quale non conosciamo i costi, perché si basano su elementi aleatori. In Italia non c'è una produzione di alcool di sintesi. Per questo tipo di alcool propongo di innalzare la tassa da 6 mila a 12 mila lire per ettanidro.

Tutte queste norme dovrebbero facilitare lo smaltimento dell'alcole denaturato di vino, che abbiamo nei magazzini dell'AIMA per 600 mila ettanidri, a seguito della distillazione obbligatoria dell'anno scorso.

Sono contrario all'introduzione di un termine, perché in questo caso si darebbe il senso della provvisorietà e le distillerie non potrebbero apprestare gli impianti indispensabili per la distillazione, i quali richiedono un notevole impiego di fondi. È un provvedimento, questo, che dovrebbe rimanere: se dovessimo intervenire per correggere eventuali effetti negativi, lo potremmo fare da un punto di vista fiscale, alzando o abbassando le barriere delle aliquote. Non possiamo bloccare con una data uno strumento che dovrebbe essere permanente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BELLOCCHIO, Relatore. Rinuncio alla replica, in quanto sia l'intervento del collega Gorla, sia quello del collega Pisoni, sono andati nella direzione dei rilievi e degli approfondimenti che avevo chiesto nella relazione introduttiva.

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il relatore per l'approfondimento che ha svol-

to in ordine al disegno di legge e anche per gli emendamenti che ha proposto, i quali si uniscono a quelli presentati dagli onorevoli Gorla e Pisoni. Sulla base di un indirizzo che aveva dato la stessa V Commissione bilancio, nella seduta di ieri sera, il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, in modo da accogliere anche le proposte che sono venute da più parti.

In ordine al provvedimento, il relatore ha osservato con compiacimento che si è evitato il decreto-legge, però le riserve che a questo proposito ha posto l'onorevole Gorla costituiscono anche delle preoccupazioni, che indubbiamente, su una materia come questa, debbono essere tenute presenti. Ci auguriamo che nel giro di due giorni il provvedimento passi anche al Senato e che le speculazioni non possano avvenire.

Ringrazio anche gli onorevoli Gorla e Pisoni per gli interventi che hanno svolto in questa materia. Mi sembra che ci sia una disponibilità sul disegno di legge presentato dal Governo, con quegli approfondimenti che sono stati enunciati e che meritano una meditazione, in ordine ad una programmazione che deve essere stabilita nel settore dell'agricoltura.

Non sono favorevole all'indicazione di una data, e vorrei pregare l'onorevole Gorla di ritirare l'emendamento, in quanto ritengo convincenti le argomentazioni svolte dall'onorevole Pisoni. Quest'ultimo ha infatti affermato che ci stiamo tutti preoccupando del fatto che manca una programmazione e che i provvedimenti vengono assunti solo per tamponare certe situazioni; ma se stabilissimo una data — specialmente una molto breve, di due anni — daremmo il senso della provvisorietà del provvedimento e tutti coloro che nel campo agricolo e della trasformazione volessero predisporre degli investimenti, avrebbero una certa remora a farlo, tenendo conto di quella data.

Alcuni degli emendamenti preannunciati risultano assorbiti dal testo predisposto dal Governo che concorda con gli emendamenti presentati dall'onorevole relatore. Il Governo propone anche un articolo ag-

giuntivo con il quale eleva i diritti erariali da 6 mila a 12 mila lire per l'alcole denaturato di sintesi. Conseguentemente, il Governo presenta un ulteriore articolo aggiuntivo, per quanto riguarda l'immediata applicazione di questa norma anche a tutte le giacenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dall'articolo 16, secondo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono elevate a lire 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, previsto dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è aumentato da lire 90.000 a lire 130.000 per ettanidro.

Le misure ridotte del diritto erariale sugli alcoli previste dal predetto articolo 16, secondo comma, del citato decreto-legge, sono elevate a lire 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro (1. 1).

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Le misure del diritto erariale sugli alcoli previste dall'articolo 16 del decreto-

legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate di lire 40.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente dalla frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro (1. 2).

L'onorevole Pisoni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

La misura del diritto erariale prevista dall'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevata a lire 110.000 per ettanidro.

Le misure ridotte del diritto erariale previste nello stesso articolo, secondo comma, sono elevate a lire 80.000 per ettanidro ad eccezione di quella per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta che resta ferma a lire 6.000 per ettanidro (1. 3).

GORIA. Ritiro l'emendamento 1. 2.

PISONI. Ritiro l'emendamento 1. 3.

BELLOCCHIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo, sostitutivo dell'intero articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 proposta dal Governo e accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate, non rientranti nel regime agevolativo di cui al decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977,

n. 939, e modificato con decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, convertito nella legge 21 febbraio 1978, n. 45, sono concessi:

a) l'esenzione dai diritti erariali normale e speciale;

b) un abbuono d'imposta per gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono condizionate alla corrispondenza di un prezzo minimo ai produttori agricoli per le patate da essi cedute.

L'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale saranno determinati annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, aggiunto con la legge di conversione 23 dicembre 1977, n. 939, è soppresso.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma premettere le parole:
Sino al 30 giugno 1980.

GORLA. Accogliendo l'invito del Governo e dell'onorevole Pisoni, ritiro questo emendamento. Desidero però far presente che esso non era dettato da alcun interesse specifico (del resto la data prevista poteva essere soggetta a revisione), bensì dall'esigenza di esplicitare un minimo di politica agricola in questo settore. A tale proposito il Governo, unico tramite con il Senato, vista l'impossibilità di farlo oggi, dovrebbe pregare il Ministero della agricoltura di spendere due parole sul tipo di raccordo che intende operare nel settore agricolo, perché francamente non esiste il problema di un rapporto all'interno del mercato degli alcoli, bensì quello di dire ai contadini se piantare o no

patate e di sapere quale sarà la politica governativa verso il sostegno dei prodotti. Ecco quindi che si rende necessaria una parola chiara sul tipo di politica di sostegno che si intende perseguire, perché altrimenti il settore agricolo non sarà in condizioni di programmare, non conoscendo la natura di tale politica. Per questo motivo avevo presentato l'emendamento che ora - ripeto - mi accingo a ritirare. Avevo stabilito la data del 30 giugno 1980 non per indicare l'effettiva scadenza del provvedimento, ma per sollecitare un'indicazione sul tipo di politica relativa alle eccedenze, e cioè se questa dovesse diventare strutturale nel nostro sistema, oppure con che cosa si pensasse di sostituirla. Se non affrontiamo questi problemi, possiamo anche fissare determinate scadenze, però non faremo passi in avanti nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Bellocchio ha presentato i seguenti emendamenti cui si è dichiarato favorevole il Governo:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: Sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate, *le altre:* di produzione nazionale;

Al penultimo comma aggiungere dopo le parole: ministro delle finanze, *le altre:* sentite le organizzazioni professionali dei produttori.

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apporrate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

È elevato a lire 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415 (2. 0. 1).

L'onorevole Pisoni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

È elevato a lire 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, ad eccezione degli alcoli denaturati provenienti da melasso, comprese le acque alcoliche residuali della lavorazione butilacetone, dal sorgo e dalla canna gentile, per i quali, alle condizioni previste nel secondo comma del citato articolo, il diritto erariale è mantenuto nella vigente misura di lire 1.000 per ettanidro (2. 0. 2).

PISONI. Ritiro l'emendamento 2. 0. 2 che ritengo assorbito dal testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 2-bis si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresì agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.

La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati, che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della

presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 3, le ditte interessate devono fare denuncia delle quantità di alcoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale competente, entro trenta giorni dalla data stessa.

I maggiori tributi dovuti in base all'articolo precedente debbono essere versati alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano le indennità di mora e gli interessi secondo le norme vigenti.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: di cui al precedente articolo 3, *con le altre:* di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis;

Al secondo comma sostituire le parole: in base all'articolo precedente, *con le altre:* in base agli articoli precedenti.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 4 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 4.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (2374).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Buzzoni, Castellucci, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Di

Giulio, Goria Giovanni Giuseppe, Gottardo, Grassi Bertazzi, Iozzelli, Leccisi, Mannino, Rubbi Emilio, Spaventa, Toni Francesco, Triva, Usellini, Vetere.

La seduta termina alle 11,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO